



# COOPERATIVA IL MANDORLO

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

---

**Ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231**

*Cooperativa IL MANDORLO Soc. Coop.  
ONLUS. – Modello di Gestione e Controllo  
ex D.Lgl. 231/2001 –*

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### **1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI**

- 1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: IL D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 E LA SUA EVOLUZIONE
- 1.2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE
- 1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE
- 1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA
- 1.5 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

#### **2 L'ADOZIONE DEL MODELLO**

- 2.1 IL MANDORLO Soc. Coop.ONLUS
- 2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO
- 2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO
- 2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO

#### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO "OdV"
- 3.2 FUNZIONI E POTERI
- 3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI
- 3.4 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE
- 3.5 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 3.6 STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 3.7 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### **4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

- 4.1 DIPENDENTI
- 4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

#### **5 IL SISTEMA DISCIPLINARE**

- 5.1 PRINCIPI GENERALI
- 5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- 5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
- 5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI
- 5.5 SISTEMA DISCIPLINARE

### PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

## **6 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- 6.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)
- 6.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI")
- 6.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 6.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 6.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI
- 6.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **7 REATI SOCIETARI**

- 7.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)
- 7.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 7.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 7.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 7.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI
- 7.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **8 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

- 8.1 LA FATTISPECIE DI REATO
- 8.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 8.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 8.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **9 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

- 9.1 LA FATTISPECIE DI REATO
- 9.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 9.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 9.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **10 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME**

- 10.1 LA FATTISPECIE DI REATO
- 10.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 10.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 10.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 10.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **11 REATI AMBIENTALI**

- 11.1 REATI AMBIENTALI (art.25- *undecies*, D.Ivo n. 231/01)- FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI
- 11.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 11.3 DESTINATARI PARTE SPECIALE
- 11.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
- 11.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **12 ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI**

- 12.1 ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

## **13 REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

- 13.1 LA FATTISPECIE DI REATO
- 13.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 13.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO
- 13.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

## **14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

- 14.1 LA FATTISPECIE DI REATO ( art. 25 duodecies)
- 14.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 14.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 14.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO
- 14.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

### **ALLEGATO 1 - STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **ALLEGATO 3 - SISTEMA DISCIPLINARE**

### **ALLEGATO 4 - ELENCO PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI**

### **ALLEGATO 5 - CODICE ETICO**

### **RISK ASSESSMENT**

### **ALLEGATO 6 – RILEVAZIONE RISK N. 1 REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO**

### **ALLEGATO 7 – RILEVAZIONE RISK N. 2 REATI SOCIETARI, REATI CON LA PA, PROCESSI STRUMENTALI**

### **ALLEGATO 8 – RILEVAZIONE RISK N. 3 REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO, ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI AMBIENTALI**

### **REVISIONI E MOTIVI**

## **Parte Generale**

---

## **1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti: Cenni normativi**

### **1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione**

Il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto)<sup>1</sup>, ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) l'essere autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione

---

<sup>1</sup> Il provvedimento in esame ("Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.

semplice (juris tantum), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce l'appendice eventuale; del pari, a dispetto del nomen juris adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt: 24, 25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso decreto (dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall'art 3 D.Lgs n. 61, 11 aprile 2002, dall'art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187-quaterdecies della Legge del 18 aprile 2005, n. 62, dall'articolo 31 della Legge n. 262, 28 dicembre 2005, dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e da ultimo l'art. 63 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 sia mediante rinvii al decreto stesso /dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall'art. 192 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152).

Per effetto di tali progressivi ampliamenti il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- 1) reati contro la P.A.: corruzione, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione in danno dello Stato, truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 2) corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 3) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
- 4) reati societari di cui al codice civile;
- 5) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 6) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- 7) delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale;
- 8) abuso in informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 10) omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- 11) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 12) reati transnazionali;
- 13) abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- 14) delitti contro l'industria ed il commercio;
- 15) delitti in materia di violazione dei diritti d'autore;
- 16) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 17) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

## **1.2 La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate**

### **Gli elementi positivi di fattispecie**

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.2.).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
  - i. **in posizione apicale** (ossia che esercita una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
  - ii. **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

### L'elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

<b>Delitti contro la Pubblica Amministrazione</b>
Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640, comma 2 c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico ( art. 640-ter c.p.)
Concussione (art. 317 c.p.)
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità

Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322-bis c.p.)

**Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].**

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];

#### **Delitti contro la fede pubblica**

Falsificazione di monete (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 461 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 464 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

#### **Reati societari**

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)



Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600 ter c.p.)
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
Pornografia virtuale (art. 600 quater c.p.)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
<b>Delitti contro la persona</b>
Pratiche di mutilazione agli organi genitali femminili
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>
Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Frode informatica del certificatore di firma elettronica
<b>Delitti di terrorismo</b>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
<b>Market Abuse</b>

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Manipolazioni di mercato (art. 185 TUF)

#### **Reati transnazionali**

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizione contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

#### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime**

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di beni o di utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

#### **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs n. 231/01)**

*Reati previsti dal Codice penale*

-Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

-Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

*Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

- Inquinamento idrico (art. 137)

a)scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)

- b)scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- c)scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- d)violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- e)scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13)

-Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- a)raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- b)realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- c)realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- d)attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- e)deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

-Siti contaminati (art. 257)

- a)inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

-Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- a)predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo) b)predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- c)trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- d)trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

-Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- a)spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- b)attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

-Inquinamento atmosferico (art. 279)

- a)violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

*Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*

- a)importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

b) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)

c) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

*Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*

-Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

*Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi*

a) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

b) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

L'art. 192 del D.Lgs 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D.Lgs 231/01. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo

#### **Delitti contro l'industria ed il commercio**

Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

#### **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( art. 2, D. Lgs. N. 109/2012)**

#### **Gli elementi negativi di fattispecie**

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'ente per i

- I) da un **Soggetto Apicale**, se l'ente prova che:
- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi** (qui di seguito, per brevità, il Modello);
  - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a **un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza). Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
  - c. le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione
  - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (di seguito anche OdV)
- II) da un **Soggetto Subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello**.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente *infra*. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza delle responsabilità dell'ente a norma di decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

#### **La sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "*per quote*").

---

reati di cui sopra, "(...) se commessi nell'interesse della società, degli amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.

### **Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività<sup>3</sup>;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione<sup>4</sup>, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, **esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste da Decreto**, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da un **Soggetto Apicale** ovvero da un **Soggetto Subordinato** quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da **gravi carenze organizzative**;
- b) in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio o di terzi** e **l'ente non ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure
- b) il **danno patrimoniale** cagionato è di **particolare tenuità**, oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono tutte le seguenti condizioni:
  1. l'ente **ha risarcito integralmente** il danno e **ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;
  2. l'ente **ha eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante **l'adozione e l'attuazione di un Modello**;
  3. l'ente **ha messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

### **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima secondo la disciplina dettata dall'art. 36 c.p. (ovvero "*mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza*", nonché "*nel sito internet del Ministero della giustizia*") nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

### **La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la

---

<sup>3</sup> Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

<sup>4</sup> Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### 1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto<sup>5</sup> introduce una **particolare forma di esonero della responsabilità** in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver **adottato ed efficacemente attuato** attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver **affidato ad un organismo interno**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente** suddetti modelli di organizzazione e di gestione,
- d) **che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

#### 1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**<sup>6</sup>:

- 1) **individuare le aree di rischio** di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre **specifici protocolli** al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di **individuazione e di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati<sup>7</sup>.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente<sup>8</sup>.

#### 1.3.2 Cooperativa IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS e l'adozione del Modello: introduzione

---

<sup>5</sup> Art. 6, comma 1.

<sup>6</sup> Art. 6, comma 2

<sup>7</sup> Art. 6, comma 3

<sup>8</sup> Art. 6, comma 4

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** nasce al fine di gestire attività edili e stradali in genere, nonché altre attività affini e connesse con l'oggetto sociale. La Cooperativa si adegua alla normativa sulle imprese cooperative prevista dalla Legge del 3 ottobre 2001 n. 366, ed anche i rapporti fra i soci si rifanno alla stessa normativa.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** ritiene opportuno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Decreto procedendo all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello), al fine di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto stesso ed assicurare, sempre più, condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali che lo compongono.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** ritiene, inoltre, che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Cooperativa, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici e sociali cui la società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** ha proceduto all'analisi delle aree di rischio, secondo le prescrizioni del Decreto, delle Linee Guida formulate da CONFINDUSTRIA (vedi seguente paragrafo 1.4), nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** adotta il Modello di Organizzazione e Gestione e nomina al proprio interno "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno", con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

#### **1.4 Le Linee Guida elaborate da CONFINDUSTRIA**

CONFINDUSTRIA ha approvato il testo definitivo<sup>9</sup> delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001", che possono essere schematizzate nelle seguenti **fasi fondamentali**:

- **"identificazione dei rischi:** ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs 231/2001";
- **"progettazione del sistema di controllo** (c.d. **protocolli** per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati".

##### **1.4.1 Gli aspetti essenziali delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA**

Le **componenti più rilevanti del sistema di controllo** individuate da CONFINDUSTRIA come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal decreto sono:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;

---

<sup>9</sup> In data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004



- Procedure manuali e informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo di gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti **principi**:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - i. autonomia e indipendenza;
  - ii. professionalità;
  - iii. continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ha provveduto ad elaborare il Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di CONFINDUSTRIA in questione come punto di riferimento.

Tuttavia è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalla Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## 1.5 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia e l'indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza<sup>10</sup>;
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio<sup>11</sup>;
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire<sup>12</sup>;
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli<sup>13</sup>;

<sup>10</sup> G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 - FINSPA

<sup>11</sup> Vedi nota n. 10

<sup>12</sup> G.I.P. Tribunale di Milano, ord. 20.09.2004 – IVRI Torino

- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate<sup>14</sup>.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** pertanto ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

## 2 L'adozione del Modello

### IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** nasce come cooperativa sociale di tipo B nel 1995 a Forlì. La società è senza scopo di lucro ed è finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale mediante il lavoro di persone svantaggiate, con la finalità di dare risposta ai loro bisogni secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia.

Nel 2001 diventa cooperativa anche di tipo A specializzandosi in servizi di progettazione e gestione e tutoraggio degli inserimenti lavorativi in convenzione con i servizi di varie AUSL e Comuni del territorio.

La sua clientela è varia e acquisisce appalti anche da realtà pubbliche. La operatività della società è esclusivamente nel territorio nazionale.

Oggetto dell'attività aziendale è:

- assumere lavori di pulitura presso uffici pubblici e privati;
- assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso enti pubblici e privati;
- svolgere attività artigianali, di manovalanza o specializzate presso chiunque;
- gestire mense di enti pubblici o svolgere attività affini e collegate agli scopi sociali;
- svolgere attività di facchinaggio e trasporti di cose e di persone anche per conto terzi;
- svolgere attività nel settore dell'Istruzione sociale che giovi al miglioramento sociale, culturale ed economico dei propri soci e dei soci di altre cooperative;
- svolgere servizi amministrativi e contabili per conto terzi;
- collaborare allo sviluppo della cooperazione sociale;
- partecipare a Cooperative Sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività.

#### 2.1.1. Mission

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

---

<sup>13</sup> Tribunale di Milano, ord. 14.12.2004

<sup>14</sup> Vedi nota n. 12

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano e può aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** agisce per la promozione del cambiamento sociale, del benessere dei singoli e delle comunità in cui opera.

In sintonia con la propria matrice storica **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** da sempre si prefigge di conciliare il ruolo imprenditoriale con i principi della mutualità, della coesione sociale e della valorizzazione del lavoro.

Facendo perno su tali radici storiche **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** ha nel tempo definito i propri valori, mettendo progressivamente a fuoco un'etica aziendale che si declina in cinque punti fondamentali e che permea tutti i comportamenti della società:

- centralità della persona;
- radicamento territoriale e sviluppo delle comunità locali;
- l'azienda come valore collettivo;
- trasparenza ed etica degli affari;
- solidarietà.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** *sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal decreto, fissandone i principi di riferimento.*

### **2.1.2. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine**

Tale iniziativa, sebbene non imposta dal decreto<sup>15</sup>, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da CONFINDUSTRIA (menzionate nel precedente paragrafo 1.4).

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("**attività sensibili**") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato determinare una piena consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto de **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;

---

<sup>15</sup> Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio

- dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati stessi.

**Punti cardine** del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

### **2.1.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale**

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati informatici e trattamento illecito di dati, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, i reati ambientali e quelli personali. Infine l'ultimo capitolo è dedicato alle “Attività strumentali alla commissione dei reati”.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'integrazione della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'organo amministrativo della società il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

### **2.1.4 Approvazione del Modello**

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati 1,2,3,4,e 5 che ne formano parte integrante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** . in data .....

### **2.1.5 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell'organo dirigente”<sup>16</sup>. Di conseguenza le successive modifiche nonché eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**.

---

<sup>16</sup> Art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

Tuttavia è riconosciuta, in via generale, al Presidente della società – previa informativa all’Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

## 2.1 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs n. 231/2001, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

### 2.1.1 La metodologia di risk assessment

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L’attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle linee guida emanate da CONFINDUSTRA in tema di “modelli organizzativi e di gestione” nonché di quelle che saranno eventualmente elaborate da altre associazioni nel corso della durata del progetto;
- del principio di “*best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O.: Report; Federal Sentencing Guidelines).

L’attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell’analisi di “*risk assessment* preliminare”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto. Come, ad esempio:

- le funzioni che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni, ai diversi livelli nazionali, regionali, provinciali e comunitari;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrative, finanziarie e degli acquisti che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da *otto componenti*, elaborate in base alla “*best practice*” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “*compliance programs*”.

Tra l’altro, tali regole, secondo il “*position paper*” sul Decreto dell’ottobre 2001 emesso dalla Associazione Italiana *Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante

in tema di valutazione delle responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

In particolare le componenti del modello di valutazione sono le seguenti:



Gli elementi sopra evidenziati sono sinteticamente descritti a seguire, insieme ad una sintesi delle valutazioni che sono state svolte:

#### Governo

In quest'ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno.

#### Codice etico e procedure operative

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di "risk assessment", con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane.

#### Comunicazione

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello e, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

#### Formazione

In tale ambito sono state esaminate le procedure e le prassi utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale specifico sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.

#### Risorse umane

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli illeciti, quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati dalla Legge.

#### Controllo

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle performance degli elementi del Modello; quindi sarà esaminata l'adeguatezza del processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori, anomalie, controlli di routine nelle aree a rischio ed infine della adeguatezza del Modello.

#### Informazione

In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e reporting direzionale delle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati e, in primo luogo, da parte dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto; pertanto è stata esaminata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale, la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili del rischio; nonché la regolare registrazione e reporting degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l'esito dei controlli svolti.

#### Violazioni

In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di audit e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di standard professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "corporate governance"

### **2.1.2 Fasi operative**

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi:

- Pianificazione
- Diagnosi
- Progettazione
- Predisposizione
- Implementazione.

#### Fase 1: Pianificazione



In questa fase abbiamo proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.


Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo informativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con le Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (ad esempio: deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative ISO o non ISO, protocolli);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante **analisi documentale, interviste e questionari somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e , comunque, al personale che è stato ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.**

Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p. , in base ai quali: sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.

Fase 2: Diagnosi





Tale fase è stata caratterizzata dal completamento dell'analisi di risk assessment avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi di reato ex D.Lgs 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
  - a) leadership e governance della società
  - b) standard di comportamento
  - c) informazione, reporting interno e comunicazione
  - d) formazione e sviluppo
  - e) valutazione delle performance
  - f) controllo e monitoraggio interno
  - g) reazione del Modello alle violazioni

In sintesi l'analisi delle predette componenti si è incentrata:

- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
  - formalizzazione del sistema;
  - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
  - esistenza della contrapposizione di funzioni;
  - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della società
- sulla verifica dell'esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sulla verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. (L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne /sistema autorizzativi alla spesa ed a contrattare);
- sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggior aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/2001;
- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la

commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;


- sulla verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la mappa dei rischi potenziali ex D.Lgs n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs n. 231/2001;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio reato ex D.Lgs n. 231/2001;
- la tipologia dei contatti con la P.A. , pubblici uffici e incaricati di servizio pubblico;
- la fattispecie di reati teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla società in termini di gravità;
- la teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

### Fase 3: Progettazione



Tale fase si è articolata nello svolgimento della *As is analysis* sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste al loro presidio.

Più in particolare e coerentemente con quanto emerso nella “mappatura” aziendale dei rischi, tale fase ha riguardato:

- la verifica/censimento di protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio. In particolare:
  - i. sono stati rilevati gli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo esistenti nell’ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;
  - ii. sono state formulate raccomandazioni, suggerimenti e linee guida sulle integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da superare ragionevolmente le criticità rilevate.


Questa attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è stata svolta attraverso una preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare una autoanalisi sulle possibili e potenziali aree di rischio nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure, protocolli interni esistenti nelle aree individuate. La richiesta è stata condotta attraverso incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei quali sono stati forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.

La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi del Modello organizzativo, e in particolare:

- su codice di condotta, sul sistema disciplinare e sulla formazione etica;
- sulle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza e di controllo.

La progettazione del sistema di *reporting* informativo consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.

#### Fase 4: Predisposizione



Tale fase ha condotto alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come nella:

- redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione del codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

## Fase 5: Implementazione



In tale fase l'attività condotta ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso, mediante:

- la sua formale adozione a mezzo approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui esso si compone: codice etico, procedure operative, organismo di vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali di rischio.

## **2.2 Il Modello ed il Codice Etico a confronto**

*Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione di reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.*

*Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, ma privo di una specifica proceduralizzazione.*

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di CONFINDUSTRIA, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti e amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**, quali ad esempio eventuali partner in joint venture, ATI etc ("partner"), devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali sia specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

In particolare:

- I Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere quei comportamenti:
  - che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
  - che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- I Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- È fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali;
- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte dell'Azienda;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- I compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura se superiore a 5.000 euro;
- Devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e su terzi;
- Devono essere istituite, da parte degli Amministratori, e immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi e regolamenti, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale (se presente) in caso di ostacolo o rifiuto.

### 2.3 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi carattere di continuità.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i dipendenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

### 3 L'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti dal Decreto<sup>17</sup> pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

#### 3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno

In attuazione di quanto previsto dal decreto, l'organismo cui affidare tale compito è stato individuato nelle figure di ..... in qualità di membri interni e di un membro esterno in qualità di Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del .....

#### 3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il **compito di vigilare** sull':

- **Effettività** del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al modello predisposto;
- **Efficacia** del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che modificano il campo di applicazione;
- **Opportunità di aggiornamento** del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree di rischio reato (o attività sensibili) al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischi di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

---

<sup>17</sup> Art. 6, lett. b).

- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- Verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato per:
  - Tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - Verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc);
  - Garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;
  - Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto;
  - Sui rapporti con Consulenti e Partner;
- Promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ( se presente) in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa situazione. Si tratterà allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - Sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
  - Indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio di verificarsi di taluno dei reati



previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire l'aggiornamento nonché i tempi e le forme dell'adeguamento.<sup>18</sup>

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

### **3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- All'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- Periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- Immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- Almeno annualmente in merito all'attuazione del modello da parte della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazione periodicamente al Collegio Sindacale ( se presente) e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre, valutando le singole circostanze:

1. Comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche necessarie per realizzare l'implementazione;
2. Segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
  - a. Acquisire tutti gli elementi per effettuare comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - b. Evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto di altre strutture aziendali, che possano collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

### **3.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie**

---

<sup>18</sup> Tempi e forme, naturalmente, non predeterminati. I tempi devono comunque intendersi come i più solleciti possibile e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità de **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ai sensi del Decreto.

#### **3.4.1 Prescrizioni di carattere generale**

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti eventualmente "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni / informazioni ufficiose);
- I consulenti, i collaboratori ed i partner, per quanto concerne la loro attività svolta nei confronti di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** , effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza stessa definire;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** o delle persone accusate in mala fede.

#### **3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

#### **3.4.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.**
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando

- eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti a procedere a un'indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazione anonima qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta eccezione per quelle segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede;
  - È prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

### **3.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informativo e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database

### **3.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

Segue allegato "1".

### **3.7 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

Segue allegato "2".

## 4 Formazione e diffusione del Modello

### 4.1 Dipendenti

#### 4.1.1 Formazione dei dipendenti

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette – comprendendo altresì nella seconda categoria tutte quelle risorse che operano in stretta collaborazione con **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** – sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di risorse da inserire.

A tal fine **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** si impegna ad effettuare (destinando a ciò risorse umane e finanziarie) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale è pertanto considerata da **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** condizione indispensabile per una efficace attuazione del Modello. Tale formazione sarà da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e controlli di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta collaborazione con il vertice aziendale, con il responsabile del personale e con il RAQ. La formazione sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:** seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo-assunti; eventuali seminari di aggiornamento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti;
- **Altro personale:** nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo-assunti; e-mail di aggiornamento o, in ogni caso, mediante modalità che saranno ritenute idonee in base al livello ed al ruolo ricoperto dal singolo Dipendente, nonché in relazione al differente coinvolgimento dello stesso nelle "attività sensibili".

### 4.2 Collaboratori Esterni e partner

#### 4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## 5 Il sistema disciplinare

## 5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai dipendenti ed ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. .

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico, approvato dal Consiglio di **Amministrazione in data .....** e successivamente dall'Assemblea dei Soci.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

## 5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c. , individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (cd "Statuto dei Lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda le forme di esercizio di tale potere.

In particolare il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti **principi**:

- Il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente oggetto di specifici corsi di aggiornamento e di informazione;
- Le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c. alla contrattazione collettiva di settore;
- La multa non può essere di importo superiore a 3 ore della retribuzione base;
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni o, nel caso di violazioni di particolare gravità, 6 giorni;
- Deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore cui sia stato contestato l'addebito.

## 5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.**, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se presente), i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

#### **5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati a **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **5.5 Sistema Disciplinare**

Segue allegato "3".

## **Parte Speciale**

---

---

## **Introduzione**

Nella Parte Speciale, che segue, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto in relazione al tipo di attività di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**. Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- Reati ambientali
- Attività strumentali alla commissione dei reati.



## **6 Reati contro la Pubblica Amministrazione**

---

## **6.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del decreto, facendo un rimando al paragrafo 1.1.4 della Parte generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

### **Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

### **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio a favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

*La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio; mentre la*

*corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società) sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessario nel caso di istigazione alla corruzione propria).

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o un altro funzionario)

#### **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informativo o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o a un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)** [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];

L'art. 319-ter, andrà a sanzionare (da tre a otto anni) sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio che abusando delle rispettive qualità inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità, sia il privato che promette o effettua la dazione (fino a tre anni).

## **6.2 Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati nei rapporti con la P.A., alcune attività indicate nella RILEVAZIONE RISK, allegato 7 al presente modello.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO-BASSO**.

**Per intervenire su tali rischi si fa riferimento all'allegato 4 del presente Modello “PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI”.**

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## **6.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**, nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

## **6.4 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e dei Partner, di:

1. Mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner, di:

1. agire comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Artt. 24 e 25 del Decreto);
2. agire comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
3. creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

1. è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
2. è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico (inferiore a 50 Euro) o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
4. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
5. è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
7. è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
8. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
9. è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità del valore o perché volti a promuovere l'immagine ed il marchio della società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
4. effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
5. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
6. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceve omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** in materia;
7. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
8. destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopo diversi da quelli cui erano destinati;
9. conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

## **6.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 6.2 della presente sezione, che devono trovare precisa attuazione nei protocolli, nelle procedure e nelle sottoprocedure di prevenzione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono di seguito riportati:

### ***(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione***

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato.

E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

### ***(II) Rapporti con consulenti e collaboratori***

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione dell'organizzazione aziendale di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.**, che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

### ***(III) Gestione delle erogazioni pubbliche***

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

### ***(IV) Rapporti con organi ispettivi***

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

### ***(V) Gestione del personale***

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

## **6.6 Procedure di prevenzione**

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** adotta un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le procedure di prevenzione, istituite per il presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 6.2 della presente sezione, sono adottate nelle seguenti aree:

1. Gestione dei rapporti con la PA in materia fiscale
2. Gestione dei rapporti con la PA in materia di lavoro, previdenza e sicurezza

Le procedure ed i protocolli adottati da **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ed elencati nell'Allegato 4 sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

## **7 Reati societari**

---



## **7.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

### **Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

*Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nel caso in cui nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, procurano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod. civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

## **Le relazioni**

Il termine “relazione” viene usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati aventi la caratteristica della forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

Sono previste in particolare le seguenti relazioni:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d’esercizio
- la relazione semestrale degli amministratori sull’andamento della gestione delle società con azioni quotate in Borsa (art. 2428, III comma c.c.)
- la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma c.c.)
- la relazione degli amministratori con cui si deve illustrare la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma c.c.)
- la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.)
- la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma c.c.)
- la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e art. 2504 novies c.c.).

Il precedente elenco non è fine a se stesso, bensì volto a sottolineare come la lettura del termine “relazioni” debba essere restrittiva: in sostanza esso sta ad indicare le sole “relazioni tipiche” (id est: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

## **I bilanci**

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è certamente comprensiva del bilancio d’esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) “inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata dalla continuità operativa”.

Unitamente ai suddetti si devono considerare in linea generale anche il bilancio consolidato (ossia il documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall’art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra cui possono in genere essere compresi quei prospetti contabili che servono ad esporre la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie o amministrative. Sono considerati bilanci straordinari ad esempio il prospetto contabile (ex art. 2433 bis, V comma c.c.) richiesto ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l’osservanza della normativa sul bilancio d’esercizio (art. 2501 ter, I comma c.c.) che accompagna il progetto di fusione (art. 2501, III comma) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all’istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

## **Le altre comunicazioni sociali**

E’ bene sottolineare che in linea di principio al fine di individuare quali siano da considerarsi comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti requisiti: il primo relativo al soggetto dell’atto, cioè “l’ufficialità”; il secondo determinato dalla sua relazione con l’oggetto, ossia “l’inerenza all’oggetto sociale”; il terzo riguarda i suoi destinatari: “la direzionalità pubblica”.

In merito al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione, penalmente rilevante, il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda. Di conseguenza le cosiddette informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, sono prive del requisito dell'ufficialità ma la falsità potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio societario.

L'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, ossia il secondo requisito, riguarda il contenuto della dichiarazione e richiede che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione degli organi competenti dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della Borsa nel Paese o all'estero, o quella con cui si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Infine, con il terzo requisito si vuole attribuire rilevanza penale soltanto alle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; ossia il carattere della direzionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenzialmente soci o creditori) tutelati non come singoli ma come "categorie aperte".

In merito alla forma, anche se teoricamente potrebbe rivelarsi contestabile, è opportuno segnalare che anche solamente la forma verbale potrebbe configurare un'ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente. Ad esempio le false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, o dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Non saranno considerate propriamente "sociali" le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) attuano nei confronti degli organi stessi, oppure quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

### **Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali**

E' opportuno sottolineare che, in linea generale, anche eventuali alterazioni dei libri sociali, la cui caratteristica è quella di essere istituiti come un "mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi", possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in **false attestazioni** od occultamento di informazioni **da parte dei responsabili della revisione**, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La sanzione è più grave se la condotta ha provocato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso di reato.

## Tutela penale del capitale sociale

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

In merito al presente reato, soggetti attivi sono gli amministratori (reato proprio) ma vi è la possibilità del concorso dei soci<sup>19</sup>, i quali possono aver contribuito con un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di questo reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il perfezionamento di questo reato si ha con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione a cui è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società controllata, nel caso in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, mentre una responsabilità degli amministratori della società controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- **sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. In questo caso, però, non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della

---

<sup>19</sup> Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.

valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, III comma c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona attraverso la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato si estingue con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono unicamente gli amministratori.

### **Tutela penale del regolare funzionamento della società**

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'**impedire o l'ostacolare**, attraverso occultamento di documenti o altri idonei artifici, **lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta consiste nel fatto che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **al fine di conseguire**, per sé o per altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Tale reato è considerato come un reato comune per cui può essere commesso da chiunque, compresi soggetti estranei alla società.

### **Tutela penale contro le frodi**

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero si realizzino operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

### **Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1 – il reato si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, con lo scopo di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma).

2 – il reato si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma).

E' bene precisare che:

- la prima ipotesi si basa su una condotta di falsità che persegue il fine specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico)
- la seconda ipotesi delinea un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

***Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)***

Reato commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Per tale fattispecie di reato é prevista la sanzione della reclusione da uno a tre anni (pene raddoppiate in caso di società quotate).

In relazione a tale fattispecie di reato, ai sensi dell'art. 25 *ter* D.Lgs. n. 231/2001, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, entro il limite di 150.000,00 euro (lett. *s-bis*).

## 7.2 Aree di attività a rischio

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito delle suddette fattispecie di reato, le seguenti aree:

- attività di natura negoziale nei confronti di soggetti privati;
- attività di certificazione, ispezione e di controlli svolte da soggetti privati (cfr., a titolo meramente esemplificativo, enti certificatori di sistemi di qualità; sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, ecc.);
- funzione amministrativa che non sottoscrive attualmente alcuna dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse (Vedi Linee Guida Confindustria 2008)
- procedure amministrative precise, ma non formalizzate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di **IL MANDORLO Soc. Coop. ONLUS** di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, alcune attività indicate nella RILEVAZIONE RISK allegato 7 al presente modello.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **BASSO**

**Per intervenire su tali rischi si fa riferimento all'allegato 4 del presente Modello "PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI".**

In relazione ai reati societari, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio devono essere individuate come segue:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
- la divulgazione verso l'esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra indicate, inerenti la Società;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e agli altri organi sociali preposti al controllo e alla società di revisione.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata dal presidente di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**. previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra elencate, sono comunque indicati:

- i principi di comportamento che **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS** intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;

- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da CONFINDUSTRIA, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

### 7.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti, "esponenti aziendali" di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Si tenga, peraltro, conto del fatto che, sebbene la norma codicistica preveda la punibilità tanto del soggetto corrotto (i.e., colui che, a seguito della dazione o promessa di utilità, compie atti od omette atti in violazione dei doveri ed obblighi inerenti il proprio ufficio, in tal modo cagionando nocimento alla Società), quanto del corruttore (i.e., colui che dà o promette l'utilità), potrà configurarsi una responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. n. 231/2001 soltanto dal punto di vista del soggetto corruttore.

Obiettivo della presente Parte Speciale è, pertanto, che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori, ecc) "soggetti apicali" di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.**, nonché i dipendenti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, questi soggetti saranno di seguito denominati "Destinatari".

In merito agli amministratori, al dirigente preposto, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- tutti i Destinatari come sopra descritti siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e
- adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

### 7.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del



- bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
  3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
  5. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
  6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è fatto divieto di:**

◆ con riferimento al precedente punto 1:

- 1.a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;

◆ con riferimento al precedente punto 2:

- 2.a. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
- 2.b. illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- 2.c. inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;

◆ con riferimento al precedente punto 3:

- 3.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle di seguito descritte;
- 3.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- 3.c. acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge;
- 3.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- 3.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- 3.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

◆ con riferimento al precedente punto 4:

4.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

4.b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

◆ con riferimento al precedente punto 5:

5.a. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitivity);

5.b. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

◆ con riferimento al precedente punto 6:

6.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

6.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

6.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Inoltre, con particolare riferimento al reato di corruzione fra privati, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

La Società è, inoltre, tenuta ad adottare le seguenti misure generali:

1. esplicita previsione, tra i principi etici, del divieto di qualsivoglia pratica corruttiva nei confronti di controparti private;
2. espressa individuazione, con specifica delega ad operare, nei confronti del personale autorizzato- tanto dipendente, quanto personale esterno- ad intrattenere, in nome e per conto dell'Ente, rapporti di natura negoziale e/o gestionale con soggetti privati;
3. predisposizione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari, anche al fine di evitare la formazione di riserve di denaro non tracciabili;
4. effettuazione di attività formative su tutti i dipendenti;

E', inoltre, fatto espresso divieto di:

- effettuare omaggi di qualsiasi natura anche nei confronti di soggetti privati, salvo entro i limiti di soglia espressamente autorizzati dalla Direzione Generale;
- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare la condotta prefigurata nell'art. 2635, comma 3, c.c., consistente nel compimento e/o

omissione, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

### **7.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.**

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

### **7.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti**

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

#### **(I) *Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa***

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Presidente, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Presidente o da soggetto da lui delegato, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al Presidente o a soggetto da lui delegato. Il Presidente, inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata di concerto con il Collegio Sindacale e la Società di

revisione. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

**(II) Tutela del patrimonio sociale**

Tutte le operazioni relative alla destinazione degli utili, alla costituzione di società, all'acquisto e cessione di partecipazioni, alle fusioni e scissioni nonché tutte le operazioni che possono ledere l'integrità del patrimonio sociale devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali a tale scopo predisposte.

**(III) Rapporti con i Sindaci (ove presente il collegio sindacale)**

Il Presidente, o suo delegato, incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del Presidente o da suo delegato.

Il Presidente assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

**(IV) Rapporti con consulenti e collaboratori**

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 6 (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello.

**(V) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società**

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod.civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione.

Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

**(VI) Rapporti con soggetti privati**

I rapporti negoziali con soggetti privati sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi espressamente delegato.

E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti negoziali, per conto della Società, con soggetti terzi.

**(VII) Rapporti con organi ispettivi e/o enti certificatori**

I rapporti con organi ispettivi e/o enti certificatori rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi espressamente delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

#### ***(VIII) Rapporti con consulenti e collaboratori***

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. I conferimenti di incarichi di consulenza devono essere deliberati dall'organo amministrativo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

#### ***(IX) Gestione del personale***

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- c) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale, senza possibilità di favorire soggetti collegati, anche solo indirettamente, a soggetti influenti;
- d) il processo di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera professionale del personale dipendente deve essere documentabile ed archiviato dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

## **7.6 Procedure di prevenzione**

La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

1. Attività relative al trattamento dei dati contabili / finanziari;
2. Attività relative alla redazione del bilancio;

Il sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 7.2 della presente sezione, sono adottate nelle seguenti aree:

3. Attività relative al trattamento dei dati contabili / finanziari;
4. Attività relative alla redazione del bilancio;
5. Attività negoziali con soggetti privati;
6. Attività con enti certificatori e/o ispettivi.

Le procedure di prevenzione dei rischi adottate da **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ed elencate **nell'Allegato 4** sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

## **8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**

---

### **8. La fattispecie di reato**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, richiamati dall'art.25-septies del Decreto e di seguito riportati.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

#### **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **8.1 Aree di attività a rischio**

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, alcune attività indicate nella RILEVAZIONE RISK rispettivamente **allegato 6 e allegato 8** al presente modello. La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO - ALTA**.

**Per intervenire su tali rischi si fa riferimento all'allegato 4 del presente Modello "PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI".**

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **8.2 Destinatari della Parte Speciale**



La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti “esponenti aziendali” di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS**, nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **8.3 Principi generali di comportamento**

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

In particolare la Società adotta le seguenti misure generali:

5. attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei rischi;
6. eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
7. riduzione dei rischi alla fonte;
8. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
9. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
10. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
11. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
12. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;
13. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
14. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
15. allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
16. misure igieniche;
17. misure di protezione collettiva e individuale;
18. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
19. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
20. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
21. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
22. istruzioni adeguate ai lavoratori.

### **8.4 Procedure di prevenzione**

La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell’organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Le procedure di prevenzione dei rischi e i controlli adottati da **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** ed elencati nell'**Allegato 4** sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

## **9 Reati Ambientali**

---

### **9.1 Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lvo n. 231/01) - Fattispecie di reato**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali commessi in violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 e richiamati dall'art.25-decies del Decreto e di seguito riportati:

- Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

\* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro  
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.  
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.  
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

#### Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

#### Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

#### Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

#### Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

#### Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

#### Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

#### Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

#### Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)

D.Lgs 152/06, art. 279 - Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 1

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 2



Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Omessa bonifica (art. 257 D.lvo 152/2006)

- Violazioni in materia di formulari e certificati (artt.258 e 260 bis D.lvo 152/2006)

-

## 9.2 Aree di attività a rischio

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, alcune attività indicate nella RILEVAZIONE RISK rispettivamente allegato 6 e allegato 8 al presente modello. La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO ALTO**.

Con particolare attenzione verso il reato “Scarichi di acque reflue industriali pericolose; violazione norme sugli scarichi sul suolo, nel sottosuolo, e nelle acque sotterranee; violazione norme sugli scarichi e nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili”.

**Per intervenire su tali rischi si fa riferimento all'allegato 4 del presente Modello “PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI” .**

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **9.3 Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti “esponenti aziendali” di **IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **9.4 Principi generali di comportamento**

- Richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- La selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna, ovvero comunicata all'ODV;
- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti aziendali e/ o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione a riguardo;
- Nel caso persistano dei dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per il Comitato di Controllo e/ o per gli organi direttivi delle società interessate.

### **9.5 Procedure di prevenzione**

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente.

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente.

In particolare la Società adotta le seguenti misure generali:

- **Programma di formazione continuo relativo al trattamento dei rifiuti;**

- Individuazione soggetti responsabili del procedimento di smaltimento/recupero/trattamento;
- Archiviazione documentazione elettronica e cartacea;
- Attività di “reporting” a staff dirigenziale ed amministrativo della società;
- Redazione periodica di relazione tecnica su attività svolta;
- Riunioni periodiche con enti di controllo, vigilanza e dotati di poteri sanzionatori;

E' espresso divieto di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti al suolo e nel suolo;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'art.25 – undecies D.Lgs.231/2001.

## **10 Attività strumentali alla commissione dei reati**

---

## 10.1 Attività strumentali alla commissione dei reati

**IL MANDORLO Coop. Soc. ONLUS.** adotta un sistema di controlli interni con lo scopo di monitorare tutte quelle attività che potrebbero costituire un supporto per la commissione dei reati nei processi aziendali in cui si intrattengono relazioni con la Pubblica Amministrazione. Anche se il rischio rilevato è **basso**, si è deciso di monitorare alcune aree e processi sensibili.

PROCESSO	STANDARD DI CONTROLLO ORGANIZZATIVO
Finanza dispositiva	<p>a. Esistenza di regole chiare e formalizzate che suddividano tra attori, responsabilità e livelli autorizzativi per la richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione, l'effettuazione del pagamento e il controllo consultivo;</p> <p>b. Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.</p>
Selezione ed assunzione del personale	<p>a. Tracciabilità delle fonti di reperimento dei c.v. , del processo di assunzione e della relativa documentazione;</p> <p>b. Assegnazione della responsabilità della valutazione attitudinale e tecnica del candidato a soggetti distinti.</p>
Gestione di omaggi	<p>a. Identificazione dei soggetti titolati a rilasciare omaggi e a provvedere alla loro fornitura;</p> <p>b. Esigenza per ciascuna tipologia di bene/servizio di un catalogo e di uno specifico range economico;</p> <p>c. Tracciabilità del processo.</p>
Spese di rappresentanza	<p>a. Chiara definizione delle categorie di spesa effettuabili, dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese, dei livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate, delle regole di registrazione delle spese sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori.</p>
Incarichi a professionisti	<p>a. Chiara definizione di attori diversi e di differenti livelli autorizzativi operanti nelle fasi di richiesta della consulenza, autorizzazione, definizione contrattuale, certificazione dell'esecuzione dei servizi, effettuazione del pagamento;</p> <p>c. Esistenza di requisiti professionali, economici e organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti,</p> <p>d. Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;</p> <p>d. Espletamento di adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte.</p>
Approvvigionamento di beni e servizi	<p>a. Chiara definizione di attori diversi e di differenti livelli autorizzativi operanti nelle fasi di richiesta della fornitura, effettuazione dell'acquisto, certificazione della consegna, effettuazione del pagamento;</p> <p>b. Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e la validazione della fornitura,</p> <p>c. Espletamento di adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte;</p> <p>d. Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati.</p>